



# Il Fisco semplice

n. 11  
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Disegno di legge di bilancio 2020

*I principali risultati conseguiti in materia fiscale dall'azione politica di Confcommercio*

#### Premessa

Sul disegno di legge di bilancio 2020 la **Confederazione** ha giocato d'anticipo e in attacco e, già prima dell'inizio dell'iter parlamentare della manovra finanziaria, ha conseguito **risultati di particolare rilievo in materia fiscale**.

Certamente, è stata importante la scelta di **bloccare gli aumenti dell'IVA**, che avrebbero avuto un impatto economicamente recessivo e fiscalmente regressivo. Per la crescita, però, bisogna fare di più: trasformando capitoli di bilancio con dotazioni di decine di miliardi di euro in cantieri aperti ed in opere utili e realizzate in temi ragionevoli.

Resta, inoltre, necessario procedere con determinazione ad una revisione della struttura della nostra spesa pubblica per liberare - senza ricorso alle micro-tasse - risorse per gli investimenti. Giusto, poi, il principio del "pagare tutti per pagare meno". Ma occorre anche riconoscere che evasione ed elusione fiscale sono patologie che tagliano trasversalmente tutta l'economia e la società italiana e che la selettività delle azioni - resa possibile dalle informazioni di cui dispongono le banche dati delle pubbliche amministrazioni - deve essere il criterio guida per il loro contrasto. Corretto, ancora, il proposito di incentivare il ricorso alla moneta elettronica. Purché, però, ciò non si traduca in penalizzazione del legittimo ricorso al contante e

si accompagni, invece, all'abbattimento di costi e commissioni che gravano su imprese e consumatori.

A tal fine è utile il principio del ricorso allo strumento del credito di imposta per la riduzione delle commissioni su carte di credito e di debito che gravano sulle imprese che accettano tali mezzi di pagamento. Ma la dotazione finanziaria messa a disposizione (26,95 milioni di euro per il 2020 e 53,9 milioni di euro a regime) è, evidentemente, insufficiente per una risposta efficace a fronte di un monte commissioni stimabile nell'ordine di circa 2 miliardi di euro annui. Bisogna, quindi, incrementare percentuale di intervento, dotazione e soglia per l'accesso alla misura. Soprattutto occorre, insieme, perseguire la strada di una generalizzata riduzione dei costi e delle commissioni che gravano su imprese e consumatori, anche favorendo la concorrenza tra carte di credito e di debito e strumenti elettronici di pagamento di nuova generazione.

#### L'aforisma del mese

*Imposte elevate si traducono in meno autofinanziamento, meno patrimonio, minor capacità di far credito.*

— Mario Draghi

## 1. Eliminati gli aumenti dell'IVA previsti nel 2020

---

Il Governo ha tenuto fede all'impegno assunto con la **Confederazione di eliminare gli aumenti dell'IVA previsti nel 2020 (oltre 23 miliardi di euro)**.

Nell'attuale contesto economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe avuto effetti catastrofici sui consumi delle famiglie ed avrebbe penalizzato i livelli di reddito medio-bassi.

Questo è un risultato da attribuire, unicamente, alla tenace e costante azione politica della **Confederazione** che ha pensato a tutelare, principalmente, gli interessi generali del Paese.

Ora, però, è necessario – sia attraverso l'impulso alla crescita economica sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale – continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel 2021 e nel 2022.

Ricordiamo, infatti, che:

- › per il **2021**, è previsto l'incremento di **2 punti percentuali dell'aliquota IVA del 10%** (che, quindi, salirebbe al **12%**) più l'incremento di **3 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **25%**), che produrrebbero maggiori imposte per circa **19 miliardi di euro**;
- › per il **2022**, è previsto un ulteriore incremento di **1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal 25% al 26,5%).

Tale aumento, sommato all'incremento del 2021, produrrebbe maggiori imposte per circa **26 miliardi di euro**.

## 2. Riconosciuta la totale deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi a partire dal 2022

---

Dopo l'incremento dal 20% al 40% della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese, avvenuto con legge di bilancio 2019, con il "Decreto Crescita" veniva, ulteriormente, elevata la percentuale di deducibilità dell'imposta locale dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) fino a raggiungere, a regime nel 2023, la totale deducibilità.

In particolare:

- › per il periodo di imposta 2019, la deducibilità passava dal 40% al 50%;
- › per i periodi di imposta 2020 e 2021, la deducibilità passava dal 50% al 60%;
- › per il periodo di imposta 2022, la deducibilità passava dal 60% al 70%;
- › a decorrere dal periodo d'imposta 2023, a regime, la deducibilità passava dal 70% al 100%.

Con il disegno di legge di bilancio il Governo è intervenuto, nuovamente, nella direzione auspicata dalla Confederazione anticipando, di fatto, di un anno (dal 2023 al 2022) l'integrale deducibilità dell'imposta locale corrisposta sugli immobili strumentali e determinando un significativo risparmio d'imposta per imprese e lavoratori autonomi. In particolare:

- › per il **periodo di imposta 2019**, la deducibilità viene confermata al **50%**;
- › per i **periodi di imposta 2020 e 2021**, la deducibilità viene confermata al **60%**;
- › a decorrere dal **periodo di imposta 2022**, a regime, la deducibilità passa dal 70% al **100%**.

## 3. Unificate IMU e TASI e varato il "Canone Unico"

---

L'unificazione di IMU e TASI (a decorrere dal 2020) ed il varo di un "Canone Unico" (a decorrere dal 2021) – che accorpa TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di mezzi pubblicitari – sono misure che vanno nella giusta direzione, in quanto semplificano, notevolmente, la tassazione a livello locale, ma l'obiettivo da perseguire, con determinazione, deve essere quello di una riduzione delle aliquote d'imposta e dei canoni.

Sarebbe, pertanto, opportuno valutare, preventivamente, l'impatto del "Canone Unico" non solo come strumento di semplificazione, ma anche in relazione ai suoi effetti circa possibili inasprimenti dei tributi locali, anche in ragione dell'ampia discrezionalità applicativa che viene riconosciuta ai Comuni.

In sintesi, riteniamo che fino a quando non sarà effettuata un'approfondita valutazione dell'impatto economico sulle imprese del nuovo canone, la misura non possa entrare in vigore.

#### 4. Prorogate le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili"

In virtù degli effetti positivi che hanno avuto sull'intera economia nazionale, è stata accolta dal Governo la proposta della **Confederazione** di **prorogare**, anche per il **2020**, le **agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica**, nelle medesime misure del **50%** e del **65%** previste per il **2019**.

Inoltre, è stata introdotta una nuova detrazione, in misura pari al **90%**, delle spese relative al restauro della facciata degli edifici.

#### 5. Introdotta la "Web Tax" sui servizi digitali

E' stata introdotta un'**imposta sui servizi digitali**, pari al **3%**, sui **ricavi** dei soggetti che hanno un **volume di affari** pari o superiore a **750 milioni di euro**, di cui almeno **5,5 milioni di euro** realizzati nel territorio dello Stato italiano per **"prestazione di servizi digitali"**.

Riteniamo che questa forma di **"web tax"** – introdotta nel nostro sistema fiscale a decorrere dal 2020 – possa costituire

un ulteriore elemento per accelerare la conclusione dei lavori che si stanno svolgendo in sede OCSE.


L'imposta resterà in vigore fino all'attuazione della normativa che deriverà dagli accordi raggiunti in sede internazionale in materia di tassazione dell'economia digitale (**"sunset clause"**).

#### 6. Prorogati "superammortamento" ed "iperammortamento"

Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2020 alcune misure agevolative fiscali per le imprese (**"superammortamento"** e **"iperammortamento"**).

In particolare, il **"superammortamento"** consente di aumentare, ai fini fiscali, del 30% (quindi, l'ammortamento passa dal 100% al 130%) il costo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli aziendali. Ricordiamo che il **"superammortamento"** non si applica sulla parte degli investimenti complessivi che eccedono il limite di 2,5 milioni di euro.

L'**"iperammortamento"** consente di aumentare, ai fini fiscali, dal 50% al 170% (a seconda del valore dell'investimento), il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.



# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI STRUMENTALI E REGIME FORFETARIO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 391 del 7 ottobre 2019


Con la Risposta n. 391 del 7 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate esamina il caso di un imprenditore individuale che, dopo aver interamente ammortizzato un immobile strumentale (il cui costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero), intende escluderlo dal patrimonio della propria impresa, sfruttando l'agevolazione prevista per tale tipologia di operazione, e, nel frattempo, a partire dal periodo d'imposta 2019, ha aderito al regime forfetario. L'Agenzia chiarisce che, in generale, i contribuenti che applicano il regime cd. "forfetario" devono annotare l'estromissione nei registri, tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel di vantaggio, che recano l'iscrizione dei beni immobili interessati. Detti contribuenti, infatti, sono esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva.

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 394 del 7 ottobre 2019

Con la Risposta n. 394 del 7 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un soggetto che, nell'esercizio della sua attività, accetta anche tickets restaurant, l'esigibilità dell'IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo si realizza solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura, se antecedente il pagamento.

Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente. Nel caso di vendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus, invece, nel presupposto che l'IVA è assolta a monte dal gestore del servizio e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall'aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, l'Agenzia delle entrate afferma che non occorre emettere il "documento commerciale" all'atto della cessione dei titoli di trasporto.



## DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTRASTO ALLA COMPENSAZIONE DELLE PERDITE FISCALI IN CASO DI FUSIONE SOCIETARIA

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 416 del 15 ottobre 2019

Con la Risposta n. 416 del 15 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società, che esercita l'attività principale di gestione di un impianto sportivo, oltre alle attività secondarie di ristorante e bar, la quale ha incorporato, con efficacia giuridica (contabile e fiscale) dalla data del 1° dicembre 2017, una seconda società – esercente anch'essa l'attività principale di gestione ed esercizio di impianti sportivi e l'attività secondaria di gestione di un bar – con perdite fiscali pregresse e interessi passivi indeducibili. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, quindi, che, in tal caso, è possibile disapplicare le disposizioni antielusive, contenute nell'articolo 172, comma 7, del TUIR, con riferimento alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili della seconda società, non essendo la medesima società incorporata qualificabile come società priva di capacità produttiva.

## CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.436 del 28 ottobre 2019

Con la risposta n.436 del 28 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti in tema di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione, precisando che, nel caso in cui, successivamente all'emissione della fattura, si verifica una riduzione dell'imponibile, a seguito dell'accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il contribuente, responsabile del pagamento dell'imposta, in applicazione della scissione dei pagamenti, deve versare l'IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.

Inoltre, nel caso di somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione, che incidono sull'imponibile esposto in fattura, l'Agenzia delle Entrate afferma che l'IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.

## CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DATA DELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.437 del 28 ottobre 2019

In merito alla corretta data da inserire nella fattura elettronica differita, con la Risposta n.437 del 28 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'indicazione della data dell'ultima operazione rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese. Pertanto, è possibile emettere, nei confronti dello stesso soggetto, una o più fatture differite che riepilogano le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

## MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI VALIDI AI FINI DELLA LOTTERIA

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2019

Con il Provvedimento del 31 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate definisce le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione del proprio codice lotteria all'esercente.

Fino al 30 giugno 2020, i dati di dettaglio necessari alla partecipazione alla lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno trasmessi al sistema lotteria.

## SOSPENSIONE LICENZA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI TRIBUTARI

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito alla sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, prevista nel caso di 4 violazioni degli obblighi tributari commesse nel corso del quinquennio, alla luce del periodo transitorio in cui è possibile effettuare un solo invio telematico dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

**RISPOSTA** Le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, tra le quali anche quella della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, si applicano in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La moratoria disposta dal successivo comma 6-ter, tuttavia, prevede che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo in parola, le citate sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Pertanto, durante il periodo transitorio, nel caso di invio dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, le ipotesi che darebbero luogo all'applicazione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, di cui alla sopra citata normativa, non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

## CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DI REGISTRATORE TELEMATICO

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere quando può essere utilizzato il credito di imposta riconosciuto per l'acquisto di un registratore telematico, per un soggetto in liquidazione trimestrale che ha acquistato, pagato e registrato a novembre 2019 tale acquisto.

**RISPOSTA** Si precisa che il credito in parola è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto del misuratore fiscale. In mancanza di precisazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel caso in esame, avendo registrato la fattura nel mese di novembre e versando l'iva trimestralmente, il soggetto in questione dovrebbe utilizzare il credito d'imposta a partire dalla liquidazione Iva del quarto trimestre, quindi dal 16 marzo 2020 (prima liquidazione IVA successiva a quella cui si riferisce la contabilizzazione e il pagamento della fattura). In merito a tale aspetto, tuttavia, si attendono dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, considerato che i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale non hanno una liquidazione IVA dell'ultimo trimestre dell'anno e, pertanto, è opportuno sapere con precisione da quale periodo temporale tali soggetti possono procedere con la compensazione del credito d'imposta a loro spettante.

## INDICAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA SUI DOCUMENTI COMMERCIALI

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere le modalità di indicazione delle aliquote IVA sui documenti commerciali per i soggetti che applicano la ventilazione dei corrispettivi e per i forfettari.

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che l'Agenzia delle Entrate, con la **RISPOSTA** n. 420 del 23.10.2019, ha precisato che, al fine di evitare l'indicazione dell'aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile all'atto della cessione dei singoli beni, è possibile inserire nel documento medesimo la dicitura "AL – Altro non Iva".

## ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un'immobile di proprietà di una società semplice concesso ad un socio, che lo utilizza come abitazione principale, sia esente dal pagamento dell'IMU.

**RISPOSTA** Gli immobili intestati a società semplici e utilizzati come "abitazione principale", da parte dei relativi soci, non possono rientrare nel beneficio dell'esenzione dall'IMU in quanto, il presupposto per poter usufruire dell'agevolazione, consiste nel possesso della singola unità abitativa da parte di un soggetto persona fisica che ivi abbia la residenza anagrafica ed effettiva.

Pertanto, la società semplice, non rientrando tra i soggetti beneficiari, non può usufruire dell'agevolazione in parola.

Tale orientamento è stato, di recente, confermato anche dalla Corte di Cassazione la quale, chiamata a decidere su un caso simile avente come oggetto un avviso di accertamento ai fini ICI, ha escluso il beneficio dell'esenzione, ritenendo dovuto il pagamento dell'imposta (sentenza n. 23679 del 6 giugno 2019).



## VISTO DI CONFORMITÀ

---

**DOMANDA** Si chiede se il professionista che ha apposto il visto di conformità su una dichiarazione dei redditi debba o meno essere lo stesso che invia telematicamente tale dichiarazione all'Agenzia delle entrate.

**RISPOSTA** In assenza di documentazioni di prassi sull'argomento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, e alla luce delle istruzioni della modulistica dichiarativa, si ritiene che la trasmissione della dichiarazione debba essere effettuata da colui che appone il visto di conformità.

## CONTRIBUENTE FORFETARIO – PRESTAZIONE DI SERVIZI UE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere come un contribuente forfettario debba fatturare una prestazione di servizi, fornita ad un soggetto UE

**RISPOSTA** Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, il soggetto forfettario dovrà emettere, al soggetto passivo IVA comunitario, una fattura fuori campo IVA (ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972), sulla quale dovrà essere apposta l'imposta di bollo di 2 euro se l'operazione supera i 77,74 euro. Dovranno, poi, essere presentati gli elenchi Intrastat.

## SCADENZARIO FISCALE

DICEMBRE 2019

## LUNEDÌ 2 DICEMBRE

**IMPOSTE E TASSE - Adempimenti con scadenza sabato 30 novembre 2019**

Proroga al 2 dicembre 2019 degli adempimenti con scadenza sabato 30 novembre 2019.

## LUNEDÌ 16 DICEMBRE

**IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro**

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

**IMU - Imposta municipale - Versamento rata a saldo per il 2019 - Enti non commerciali**

Versamento rata IMU a saldo per il 2019. Versamento rata dicembre per enti non commerciali.

**ACCISE - Diritti annuali di licenza**

Versamento del diritto annuale di licenza per impianti, depositi ed esercizi.

**TASI - Versamento a saldo per il 2019**

Versamento a saldo della TASI per il 2019.

## MARTEDÌ 31 DICEMBRE

**IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP**

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

**REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili**

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

**TOSAP / COSAP - Versamento iniziato in corso d'anno**

Versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale.

**IVA - Autotrasportatori iscritti all'albo - Annotazione delle fatture emesse**

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

**BOLLO - Pagamento in modo virtuale**

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.